



Roma,

Ministero dell' Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

*Direzione Generale per i servizi interni del Ministero
Divisione IV – Stato Giuridico e relazioni Sindacali*

No..... /PR4....

Risposta al foglio del



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Servizi Interni

prot. DSI – 2008 – 0021328 del 15/12/2008

Al Sig. Capo di Gabinetto

Alla Segreteria On.le Sig. Ministro

Alla Segreteria del Sottosegretario On. Menia

Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo

Al Sig. Capo dell'Ufficio Stampa

Al Sig. Consigliere Diplomatico

Al Sig. Presidente del Servizio di Controllo Interno

Alla Direzione Generale per la protezione della
natura

Alla Direzione Generale per la qualità della vita

Alla Direzione Generale per la ricerca ambientale e
sviluppo

Alla Direzione Generale per la salvaguardia
ambientale

Alla Direzione Generale per la Difesa del suolo

Al Sig. Presidente COVIS

Al Sig. Presidente Commissioni VIA

Al Sig. Presidente Osser. N. Rifiuti

Al Sig. Presidente Albo I.E.A.S

Loro Sedi

Alla Direzione per i servizi interni del Ministero :

- Segreteria del Direttore Generale
- Divisione I
- Divisione II
- Divisione III
- Divisione IV
- Divisione V

- Divisione VI
- Divisione VII
- Consegretario
- Cassiere
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

INTERNO

e, p.c. **Alle OO.SS.**

C.G.I.L./FP

c.a. Sig.ra M. L. Sabatino

C.I.S.L./FPS

c.a. sig. Conte

U.I.L./PA

c.a. sig.A Graziano

F.L.P.

c.a. Sig. M. Citarella

c.a. Sig. C. Di Gianfrancesco

RdB PI

Via dell'aeroporto 129

00175 Roma

c.a. Sig. Morabito

INTESA

c.a. Sig. La Salvia

CONFSAL/UNSA

Via Napoli 51

00184 Roma

c.a. Sig. B. Grasso

U.G.L.

c.a. Vincenzo GIANNINI

Per il tramite del coordinatore **Alla R.S.U.**
 Sig. Franco CONTE
 c/o Ufficio Cassa

S E D E

OGGETTO: Applicazione Accordo del 7 ottobre 2008 e Atto integrativo del 1 dicembre 2008 in materia di orario di lavoro.

Come è noto lo scorso 7 ottobre è stato sottoscritto con le dalle OO.SS. l'Accordo sull'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del CCNL del comparto Ministeri del 16 maggio 1995.

In accoglimento di alcune proposte fatte pervenire dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL tese ad integrare il citato Accordo del 7 ottobre, il giorno 1 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Atto Integrativo che ha, da una parte, introdotto la disciplina sulla durata e collocazione della pausa per il pranzo e, dall'altra, modificato alcuni articoli dell'accordo del 7 ottobre.

In merito all'applicazione degli istituti contrattuali disciplinati dai citati Accordi, avuto altresì riguardo alla generale disciplina normativa e contrattuale sulla trattata materia, si rende necessario fornire le seguenti indicazioni.,

Flessibilità in entrata e in uscita.

(Articolo 8 dell'Accordo 7 ottobre 2008 come integrato dall'accordo del 1 dicembre 2008)

L'Accordo del 7 ottobre ha previsto e disciplinato l'istituto della Flessibilità previsto dall'articolo 19, comma 3 del CCNL del comparto Ministeri del 16 maggio 1995.

L'adozione di tale tipologia di orario comporta la possibilità per il dipendente di entrare o uscire dall'ufficio entro le fasce orarie stabilite senza che sia necessaria alcuna autorizzazione espressa, fermo restando il dovere di recuperare il tempo non lavorato nei modi stabili dalle vigenti norme contrattuali.

In particolare, è stato previsto che la fascia di flessibilità in entrata comprende l'arco temporale dalle ore 7.00 alle ore 9.30.

Per quanto riguarda la durata massima della flessibilità in uscita, con l'Accordo del 1 dicembre, che sul punto ha modificato l'articolo 8 dell'Accordo del 7 ottobre 2008 inserendo una integrazione al testo dell'articolo stesso, è stato stabilito che la stessa consente la cessazione anticipata per un massimo di due ore e trenta minuti rispetto al normale orario di lavoro.

Si richiama l'attenzione sulla modifica apportata all'arco temporale entro il quale si deve assicurare la compresenza di tutti gli addetti all'unità organica che, a seguito dell'introduzione della possibilità di fruire della pausa per il pranzo a partire dalle ore 12.30 (articolo 2 Atto integrativo del 1 dicembre 2008) è stato fissato dalle 9 e 30 alle 12 e 30

Conseguentemente, dovendosi **in ogni caso** assicurare la compresenza di tutti gli addetti agli uffici dalle ore 9 e 30 alle ore 12.30, **l'uscita anticipata in regime di flessibilità non potrà essere antecedente alle ore 12 e 30.**

Al ricorrere della suddetta ipotesi, (uscita anticipata prima delle ore **12 e 30** indipendentemente dall'orario di ingresso in ufficio e dall'eventuale rientro nell'ufficio stesso) ricadendo la stessa nella fattispecie e relativa disciplina del **"permesso breve"** di cui all'articolo 20 del CCNL del 16 maggio 1995, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza e le ore non lavorate andranno computate nell'ambito delle **36 ore annue previste dal citato articolo 20.**

Come precisato al punto 2 dell'articolo 8 dell'Accordo del 7 ottobre come modificato dall'articolo 4 dell'Accordo del 1 dicembre 2008, resta inteso che, tenuto conto che l'orario di uscita è diretta conseguenza di quello di entrata in relazione all'orario di lavoro di ciascuno, nell'arco della giornata di lavoro il deficit orario massimo consentito per utilizzo dell'istituto della flessibilità non potrà essere complessivamente superiore a 2 ore e 30 minuti.

Riposi compensativi

(Articolo 9 dell'Accordo del 7 ottobre 2008)

Per l'applicazione dell'istituto in commento si rende necessario chiarire unicamente che le ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario devono prioritariamente essere conteggiate per ridurre l'eventuale saldo orario negativo.

Recuperi

(Articolo 11 dell'Accordo 7 ottobre 2008)

In relazione alla disciplina complessiva derivante dall'accordo del 7 ottobre, esistono diverse cause che danno luogo alla necessità di recupero del tempo non lavorato:

- Ritardo, che si configura nelle seguenti ipotesi:
 - ingresso in ufficio oltre le ore 9 e 30.
 - rientro in ufficio oltre il termine previsto per la durata della pausa pranzo.
- Uscita anticipata in regime di flessibilità.
- Permesso breve.

Preliminarmente è necessario chiarire che con riferimento alle prime due fattispecie (Ritardo e Uscita anticipata in regime di flessibilità), le stesse non rientrano nel calcolo dei permessi brevi (36 ore annue);

Con riferimento a tutte le ipotesi su descritte, ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo, il tempo non lavorato per le cause suddette deve essere recuperato entro l'ultimo giorno del mese successivo, avendo riguardo che il numero massimo di ore lavorate comprensivo delle ore di lavoro ordinario e delle ore in recupero, non superi le nove ore trenta compresa la pausa ex art 19 CCNL del 1995.

Se il recupero non viene effettuato entro tale termine, le SS.LL. avranno cura di comunicare tempestivamente alla competente Divisione V – Trattamento Economico di questa Direzione Generale i nominativi dei dipendenti per i quali dovrà essere operata la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio.

In via transitoria, per gli eventuali ritardi accumulati fino alla data della presente nota circolare, si potrà procedere al recupero delle ore non lavorate sulla base di piani di recupero concordati con il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza.

Banca delle ore

(Articolo 10 dell'Accordo del 7 ottobre 2008)

L'articolo 10 dell'Accordo, istituendo la banca delle ore, prevede la possibilità, a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre a un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore di lavoro straordinario o supplementare accantonate, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista dall'articolo 26, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995 per le prestazioni di lavoro straordinario, la cui spesa deve essere imputata sul pertinente capitolo di bilancio dove è stanziata la spesa per remunerare il lavoro straordinario stesso.

E' evidente che il pagamento delle suddette maggiorazioni in aggiunta agli eventuali periodi di riposo compensativo da fruire successivamente, compete esclusivamente al dipendente che abbia aderito alla banca delle ore.

In prima applicazione, tenuto conto di quanto rappresentato dallo scrivente con la nota n. 16689/UDG del 9 ottobre 2008 in ordine all'impossibilità di autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per il corrente scorcio di anno a causa dell'esaurimento dei fondi allo scopo stanziati, è

necessario precisare che le ore già accantonate da ciascun dipendente prima dell'eventuale adesione alla Banca delle Ore, seguono la disciplina previgente e cioè, quella del riposo compensativo.

Dal momento dell'adesione alla Banca delle Ore, le ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate dal Dirigente della struttura presso cui il personale è assegnato, calcolate al netto delle fattispecie che comportano la necessità di recuperare il tempo non lavorato (saldo orario negativo a causa di ritardi o delle uscite anticipate o dei permessi personali), potranno confluire sul conto personale del dipendente e seguire il regime previsto dall'Articolo 10 dell'accordo.

La richiesta di aderire alla Banca delle Ore deve essere inoltrata al Dirigente della struttura presso cui il personale è assegnato.

Integrazioni all'articolo 5 dell'accordo del 7 ottobre 2008

– Articolazione dell'orario di lavoro.

Con l'Atto integrativo del 1 dicembre 2008, sono stati inseriti i commi 4 e 5 all'articolo 5 dell'Accordo del 7 ottobre 2008.

E' stato così previsto che il dipendente possa, su espressa richiesta, rinunciare alla pausa per il pranzo con conseguente esclusione dell'attribuzione del buono pasto e prolungare così in maniera continuativa la propria prestazione lavorativa per un massimo di 7 ore e 12 minuti: oltre tale limite il dipendente deve comunque usufruire della pausa.

Durata e collocazione della pausa per il pranzo

Articoli 1 e 2 dell'atto Integrativo del 1 dicembre 2008

E' stato previsto che il personale che svolga la propria attività lavorativa per una durata eccedente le sei ore continuative, ha diritto a beneficiare di un intervallo minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per la consumazione del pranzo.

Il prolungamento della pausa per il pranzo oltre la durata minima di 30 minuti e fino a 60 minuti dovrà essere recuperato entro l'ultimo giorno del mese successivo.

L'aver introdotto il limite di 60 minuti quale tempo massimo di assenza dall'ufficio per la consumazione del pranzo, consente al dipendente di non dovere richiedere alcuna specifica autorizzazione o permesso per giustificare l'assenza stessa, purchè rientri nel suddetto limite temporale: resta inteso che il rientro in ufficio oltre tale limite si configura come *ritardo* e dà luogo all'applicazione della relativa disciplina.

Circa la collocazione della pausa per il pranzo, è stato stabilito che questa possa essere fruita a partire dalle 12 e 30, indipendentemente dall'orario di arrivo in ufficio e che la stessa debba essere collocata all'interno dell'orario di lavoro giornaliero: **è pertanto da escludersi che la pausa per il pranzo possa essere collocata in coda al completamento dell'orario di servizio giornaliero.**

Criteri di attribuzione del buono pasto

Pur non essendo stato trattato questo argomento nell'Accordo del 7 ottobre e dall'Atto integrativo del 1 dicembre 2008, si rende necessario fissare i criteri di attribuzione del buono pasto data la stretta connessione con l'articolazione dell'orario di lavoro.

In particolare si ricorda che le condizioni di attribuzione e l'individuazione dei beneficiari dei buoni pasto sono stabilite all'articolo 4 dell'Accordo del 30 aprile 1996 ove è previsto che :

*"1. Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all'art. 1, 1° (**)*comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.**

2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto.

3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del CCNL, all'interno della quale va consumato il pasto.

4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all'ammontare di cui al successivo art. 5, e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo

5. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.

6. I competenti organi di ciascuna Amministrazione controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

*(**)*

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma del CCNL del 30 aprile 1996

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA

1. Il presente accordo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle Amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.

Si deve al riguardo sottolineare che per l'attribuzione dei buoni pasto rileva solamente il lavoro effettivo.

Pertanto il buono pasto va attribuito, al ricorrere delle ipotesi regolate dall'articolo 4 su riportato, per ogni giorno di prolungamento dell'orario ordinario di **effettiva prestazione lavorativa** oltre le sei ore e trentuno minuti, compresa la pausa ex articolo 19 del CCNL del 16 maggio 1995.

Conseguentemente si mantiene il diritto al buono pasto qualora si esca per motivi personali prima dell'orario ordinario previsto per ciascuno, purché si siano effettuate almeno 6.31 ore di servizio (di cui 30 minuti di pausa ex articolo 19 del CCNL del 16 maggio 1995). In questo caso il dipendente sarà tenuto a recuperare l'intero tempo non lavorato.

Qualora invece, si esca per motivi personali prima dell'orario ordinario previsto per ciascuno ma si effettui una prestazione inferiore alle 6 ore e 31 minuti, il buono pasto non sarà attribuito e il dipendente sarà tenuto a recuperare il tempo non lavorato conteggiato non includendo la pausa prevista dall'articolo 19 CCNL 1995 (30 minuti).

In nessun caso sarà possibile l'attribuzione del buono pasto nel caso di rientri effettuati per recupero di ore precedentemente non prestate (debito orario).

In relazione agli argomenti trattati, si rinvia comunque alla generale disciplina normativa e regolamentare vigente.

Disponibile per qualsivoglia chiarimento, si saluta.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Sergio BASILE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Basile', written in a cursive style.